(N. 402)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori ROVEDA, PASTORE Ottavio, BITOSSI, MONTAGNANI, NEGARVILLE, MARIANI, MERLIN Angelina, BARBARESCHI e FIORE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MARZO 1954

Inchiesta parlamentare sulle condizioni dei lavoratori nelle fabbriche.

ONOREVOLI SENATORI. — I risultati conseguiti dalle inchieste parlamentari sui fenomeni della disoccupazione e della miseria in Italia, giudicati estremamente importanti per ogni proficua attività legislativa sulla imponente materia, andrebbero in parte frustrati ove non si provvedesse, con lo stesso strumento parlamentare, a completarli con una indagine sulle condizioni nelle quali vivono i lavoratori italiani nelle aziende.

Già le organizzazioni sindacali e le associazioni sensibili ai problemi sociali hanno da tempo avvertito, per molti segni, le condizioni di disagio morale, di intimidazioni, di soggezione illegittima e di evasione alle norme dei Contratti di lavoro cui debbono, in moltissimi casi, sottostare i lavoratori. L'estensione del fenomeno, tuttavia, risulta non perfettamente conosciuta neppure dagli Ispettorati del lavoro sulla cui benemerita attività grava la più volte lamentata carenza di mezzi e di personale ispettivo.

Ne deriva tra le organizzazioni sindacali degli operai, tecnici e impiegati, e quelle dei datori di lavoro una incessante polemica che si alimenta di continuo senza che si possa pervenire a stabilire i limiti della realtà e quindi a formare nella opinione pubblica e nei legislatori un giudizio valido il quale possa obiettivamente costituire il punto di sicuro avvio alla soluzione del problema.

Per altro verso è di necessità basilare, per l'ordinato e tranquillo svolgersi del processo economico-produttivo, che siano acquisite negli ambienti di lavoro — e nella loro pienezza — le norme sia della legislazione sociale attinenti agli aspetti igienici, infortunistici, previdenziali e assistenziali, sia le clausole dei contratti di lavoro nel loro aspetto economico e normativo, cui debbono attenersi datori e prestatori d'opera.

Per quanto ancora incompleta, pur nella sua complessità, la legislazione italiana in difesa dei lavoratori rappresenta, se universalmente applicata, un notevole mezzo di protezione per l'immenso numero di coloro che solo dall'energia delle loro braccia e della loro mente traggono il sostentamento per sè e per

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

la famiglia; mentre invece sono notori gli aumenti degli infortuni ed in particolare mortali e gravi. Ma quando norme legislative e norme contrattuali vengono tenute in non cale, quando questa evasione si manifesta sistematica e l'acquiescenza del lavoratore, cui pesa lo spettro della disoccupazione, porta spesso questi a non invocare neppure la tutela sindacale, allora, in tali condizioni, la dignità umana ed i fondamentali diritti del cittadino, garantiti dalla Costituzione, diventano promesse illusorie e motivi di ribellione.

Anche sotto il profilo squisitamente politico, quindi, l'interesse di una esatta e adeguata conoscenza dei fatti è evidente.

L'inchiesta parlamentare che viene proposta, per essere completa, dovrà spaziare oltre che nei due campi accennati — applicazione delle leggi sociali ed esecuzione dei Contratti di lavoro — anche nell'àmbito delle provvidenze particolari che in molte aziende sono state adottate per il migliore svolgersi della fatica produttiva e per integrare con istituzioni volontarie il comune trattamento.

Per rendersi veramente conto dell'esatta condizione di lavoro al quale sono sottoposti nelle fabbriche gli operai, le operaie, i giovani, i tecnici e gli impiegati, sarà utile che l'inchiesta faccia conoscere al Parlamento i ritmi di lavoro (a catena ed alle macchine) esistenti nelle fabbriche ed i sistemi di controllo a cronometro adottati per ridurre costantemente i tempi di lavoro con evidenti conseguenze negative sulle condizioni fisiche dei lavoratori e delle lavoratrici.

Sarà inoltre utile che il Parlamento sia portato a conoscenza come quasi sempre le decisioni delle Direzioni delle fabbriche siano fatte passare per « specie di regolamenti interni » che non sono stati nè concordati nè discussi colle organizzazioni sindacali nè colle Commissioni interne che rappresentano i lavoratori nelle fabbriche. Questi « regolamenti » imposti dai datori di lavoro, spesso colla minaccia del licenziamento, sono quasi sempre in contrasto col Contratto collettivo di lavoro e persino colle leggi sociali esistenti.

Per tutti questi motivi il Senato vorrà benevolmente accogliere il presente disegno di legge, tenendo conto anche che un analogo disegno di legge è stato presentato alla Camera dei deputati. Questo, però, non contempla la partecipazione del Senato alla richiesta in questione, esclusione che a noi non sembra accettabile.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta con i seguenti compiti:

a) condurre un'approfondita ed esauriente indagine sulle condizioni dei lavoratori delle aziende in ordine:

1° all'applicazione delle norme igieniche e delle leggi sociali, contro gli infortuni e le malattie professionali, per la difesa della maternità e dell'infanzia, per l'assicurazione vecchiaia, tubercolosi, malattie comuni e le provvidenze negli eventi contemplati nelle leggi sopra richiamate;

2° al rispetto dei contratti e degli accordi sindacali normativi ed economici in vigore e alle conseguenze dell'applicazione in molte fabbriche di pseudo-regolamenti interni, nonchè del trattamento dei lavoratori ancora non tutelati dai Contratti collettivi;

3° alle condizioni igieniche e ambientali dei posti di lavoro in rapporto ai ritmi di lavoro imposti dalla velocità delle « catene » e dei macchinari in genere, velocità controllate cronometricamente;

4° alle provvidenze sussidiarie ed integrative in atto nelle aziende;

b) suggerire al Parlamento e al Governo provvedimenti atti a migliorare e perfezionare il sistema protettivo del lavoratore e la sua rigorosa applicazione.

Art. 2.

La Commissione è composta da 22 membri, 11 scelti dal Presidente del Senato della Repubblica e 11 dal Presidente della Camera dei deputati.

Nel suo seno la Commissione nominerà un Presidente, due Vice Presidenti e due Segretari.

Art. 3.

Per l'esecuzione del suo mandato la Commissione ha tutti i poteri di cui all'articolo 82 della Costituzione. Essa può chiamare esperti anche estranei all'Amministrazione dello Stato.

Art. 4.

La relazione della Commissione verrà presentata al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 5.

Le spese per il funzionamento della Commissione saranno a carico del bilancio del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.